



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado N. 294/2007 R.G. promossa da

(omissis)

In punto: "risarcimento danni da incidente stradale"

Conclusioni: vedi verbale d'udienza del 19.5.2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricostruzione della dinamica del sinistro deve essere effettuata sulla base dei rilievi contenuti nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente con i relativi allegati planimetrici e fotografici nonché sulla base delle deposizioni testimoniali.

Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Mantova emerge che la Opel Tigra, targata [...], condotta da T.A. e di proprietà di T. M., in data 12.7.2005, alle ore 22.15, percorreva la S.P. 57 con direzione di marcia Cesole – Mantova allorquando, all'intersezione con la Strada Santa in località Buscoldo del Comune di Curtatone, andava ad urtare violentemente contro la fiancata destra

dell'autovettura Ford Ka, targata [...], condotta e di proprietà di I.S., la quale si immetteva sulla menzionata provinciale senza dare la dovuta precedenza. A seguito del violento urto l'autovettura Ford Ka terminava la sua corsa in un fossato adiacente all'incrocio mentre la Opel Tigra veniva ritrovata a circa 50 metri dal punto d'urto rilevato in mezzo all'incrocio a ridosso della linea di mezzzeria (doc. n. 1 fasc. ricorrente S.).

Lo stesso rapporto precisa, inoltre, che al momento dell'incidente il tempo era nuvoloso e la strada si presentava asciutta; la visibilità era sufficiente e l'illuminazione della strada funzionante; la strada percorsa dal T. era costituita da un rettilineo.

I verbalizzanti hanno, altresì, accertato che l'autovettura di T.M. era priva di copertura assicurativa e che il conducente guidava senza la patente poiché il documento di guida gli era stato ritirato dal Prefetto di Reggio Emilia ex art. 187, comma 7, Codice della Strada.

Il carabiniere verbalizzante intervenuto sul posto, C.C., nel corso della deposizione testimoniale, ha altresì precisato: *“Abbiamo dedotto l'omessa precedenza di S.I. per il fatto che ella usciva da una strada gravata dall'obbligo di concedere la precedenza. Non sappiamo se si sia fermata e, non vedendo arrivare la vettura, sia ripartita. La strada è un lungo rettilineo anche nella direzione dalla quale proveniva T.. La visuale è libera. La velocità non prudenziale che è stata contestata a T. è stata desunta dal fatto che tra il punto d'urto ed il termine della corsa vi fossero 50 metri. Non abbiamo rilevato alcuna traccia di frenata. Non so se il T. avesse i fari accesi: la macchina era distrutta e non abbiamo controllato la leva nel cruscotto. L'incrocio è illuminato ma pericoloso perché, essendo la strada rettilinea, spesso le automobili vanno forte [...] Il punto d'urto che noi ricaviamo dal luogo esatto in cui riscontriamo i pezzi rotti delle vetture si trova sulla corsia di percorrenza*

opposta rispetto a quella percorsa da T. seppure scostato di pochi centimetri dalla linea di mezzzeria. Non posso dire se prima dell'urto T. fosse a cavallo della linea di mezzzeria né quale fosse la ragione della posizione. Ciò confermo anche leggendo la ricostruzione effettuata: a ridosso della linea di mezzzeria significa vicino, non sopra, la linea di mezzzeria".

Sempre ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della individuazione delle responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti si rileva che è sorta contestazione in ordine alle condizioni psicofisiche di T.A. al momento dell'incidente.

Più in particolare, dalla documentazione in atti emerge che quest'ultimo, ritenuto dai Carabinieri verbalizzanti che avesse fatto recente uso di sostanze stupefacenti tale da alterarne le condizioni psicofisiche, veniva sottoposto ad un controllo mediante analisi dal quale risultava positivo ai cannabinoidi e alla cocaina (cfr. doc. n. 1 fasc. ricorrenti M.O. + altri e documentazione medica dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova depositata in forza di ordinanza 30.4.2009).

Il C.T.U., dott. M., incaricato di riferire in ordine alle conseguenze psicofisiche della accertata assunzione con particolare riferimento alla capacità del soggetto di porsi alla guida, con motivazione esaustiva e condivisibile, ha affermato che la quantità di sostanze stupefacenti presenti nel sangue di T.A. non era in dose sufficiente a produrre effetti significativi sul suo organismo ed in particolare sul sistema nervoso. Il C.T.U. ha, tuttavia, correttamente evidenziato, alla luce delle evidenti incompatibilità nella datazione del prelievo e della richiesta di prelievo rispetto al momento del sinistro, che tali refusi rendono inattendibile qualsiasi tentativo di interpretazione dei risultati tenuto conto della fondamentale importanza che riveste il momento dell'esecuzione del prelievo per valutare lo stato del periziando al momento del sinistro stradale stante la velocità di

clearance delle sostanze stupefacenti eventualmente assunte e presenti al momento dell'impatto.

Ciò detto, le condizioni psicofisiche di T.A. al momento del sinistro devono essere ricostruite sulla base di differenti elementi acquisiti in giudizio. A tal fine, soccorre in primo luogo la deposizione del teste G.L. il quale, dopo aver riferito di aver visto T.A. verso le 21.00 del giorno del sinistro, ha dichiarato che *"T. parlava in modo normale, camminava senza barcollare; a me sembrava in condizioni normali"*. Rilevante è, inoltre ed in particolar modo, il verbale di pronto soccorso in data 13.7.2005 ore 00.01 in cui si legge che T.A. si presenta *"sempre lucido e orientato. Ora: GCS 15 lucido collaborante"*; da tale elemento deve evincersi, come anche argomentato dal C.T.U., che T.A. non presentava alcun sintomo tale da poter ritenere che vi fosse una riduzione delle sue capacità mentali e/o critiche.

Deve, quindi, concludersi che non può ritenersi provata l'inidoneità psicofisica di T.A. di porsi alla guida del veicolo al momento del sinistro per assunzione di sostanze stupefacenti.

Sulla base delle risultanze processuali sopra evidenziate, pacifica la responsabilità della S. per violazione dell'obbligo di dare la precedenza *ex art. 145 C.d.S.* - e ciò anche tenuto conto delle condizioni di visibilità della strada da cui proveniva il T. costituita da un rettilineo, della illuminazione dei luoghi e del fatto che non può ritenersi provato che la Opel Tigra procedesse a fari spenti in assenza di riscontri alle sole dichiarazioni della S. in tal senso -, deve ritenersi che sussiste parimenti la responsabilità di T.A. per non aver adottato le misure necessarie per evitare l'urto o limitarne le conseguenze.

Si evidenzia, in primo luogo, che quest'ultimo, peraltro senza patente ad alla guida di un veicolo privo della obbligatoria copertura assicurativa, procedesse ad una velocità che, benché non sia stata individuata con precisazione, deve

ritenersi non prudentiale e tale da non consentire di evitare l'impatto o ridurre le conseguenze.

La velocità inadeguata deve ricavarsi da numerosi elementi ed in particolare: (i) dal punto di ritrovamento della Opel Tigra a distanza di 50 metri dal punto d'urto, individuato in prossimità della linea di mezzzeria, da cui deve desumersi che vi sia stato un impatto violento; (ii) dal fatto che procedesse all'altezza di un incrocio con conseguente necessità di limitare la velocità stessa *ex art.* 141 Codice della Strada; (iii) dalla circostanza per cui la visuale libera in presenza di rettilineo, l'illuminazione sufficiente della strada e le buone condizioni meteorologiche, ben avrebbero consentito al conducente, se avesse tenuto una velocità adeguata, frenando, di evitare l'impatto violento o comunque ridurre le conseguenze.

Deve, inoltre, ritenersi, attesa l'individuazione del punto d'urto in prossimità della linea di mezzzeria, che il T. non procedesse sulla parte destra della carreggiata con ciò violando la previsione di cui all'art. 143 del Codice della Strada.

Ciò detto, deve, peraltro, rilevarsi la preponderante efficienza causale della condotta della S. atteso che la violazione della norma sulla precedenza deve ritenersi costituisca un comportamento colposo più grave rispetto alla violazione delle richiamate regole di perizia e prudenza che, nella specie, avrebbero consentito, se osservate dal T., di evitare l'impatto o ridurre le conseguenze dello stesso.

Sulla base di quanto esposto, la responsabilità della S. deve essere quantificata nella misura dei 2/3 e nella misura di 1/3 quella del T..

Ciò detto in ordine alla dinamica del sinistro ed alla concorrente responsabilità della S. e del T. nelle misure anzidette, deve parimenti ritenersi responsabile in solido con il conducente T. M. in qualità di proprietario del veicolo Opel Tigra

ex art. 2054, comma 3, c.c., non avendo lo stesso fornito la prova che la circolazione del veicolo in questione sia avvenuta contro la propria volontà.

A tale riguardo si rileva che se il teste V.C., amico di T.M., nulla ha riferito in ordine alla allegata volontà di quest'ultimo di impedire la guida del veicolo al figlio A. nascondendo le chiavi della autovettura, il teste T.S., fratello di T.A., ha riferito che il padre aveva deciso di chiudere l'auto e mettere via le chiavi precisando altresì *"io avevo scoperto dove fossero le chiavi e avevo detto al papà di starci attenti perché secondo me non era un posto sicuro [...] Il papà*

aveva bisogno di nascondere le chiavi perché non c'era da fidarsi di mio fratello il quale era capace di prendere la macchina nonostante sapesse di essere senza patente e che la macchina non era assicurata". Tali dichiarazioni portano a concludere che T.M., pur essendo consapevole del fatto che il figlio A. era privo di patente e che l'autovettura non era assicurata e che *"di A. non c'era da fidarsi"*, non ha impiegato tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'impiego dell'auto da parte del figlio atteso altresì che il luogo in cui le chiavi erano state poste era stato facilmente individuato dall'altro figlio S. e ritenuto da quest'ultimo un *"posto che non era sicuro"*.

Deve, invece, escludersi la responsabilità di F.P., invocata dalla ricorrente S., la quale ha dedotto la violazione da parte dello stesso dell'obbligo giuridico di impedire che T.A., in un asserito evidente stato di alternazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, si apprestasse alla guida dell'autoveicolo.

Infatti, sulla base di quanto sopra illustrato, non poteva esigersi da parte del F. alcun intervento volto ad impedire la guida del veicolo da parte del T. sul presupposto di un invocato evidente stato di alterazione psicofisica atteso che, come sopra evidenziato, non può ritenersi provato che il T. versasse in tale condizione. In ordine, poi, alla riconoscibilità di un allegato stato di inidoneità alla guida deve, comunque, evidenziarsi quanto riferito del teste G.L. che ha

dichiarato di aver visto i due amici intorno alle 21.00 e, quindi, poco prima del sinistro verificatosi alle ore 22.15, precisando che *“T. parlava in modo normale, camminava senza barcollare; a me sembrava in condizioni normali”*.

Ciò detto, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* lamentato dalle sorelle del defunto A.I., dai genitori e dalla figlia di quest'ultimo K.A., lo *status* dei quali deve ritenersi provato sulla base dei documenti prodotti e conformi alle prescrizioni di cui D.P.R. n. 445/2000 (doc. da 10 a 19 fasc. ricorrenti), deve preliminarmente evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione spiegata dalla B.A. di carenza di legittimazione attiva dei predetti ricorrenti per mancanza di prova sulla sussistenza, nel loro Paese di origine, delle condizioni di reciprocità di cui all'art. 16 prel. c.c.

Tale eccezione, infatti, non spiega rilievo atteso che il diritto al risarcimento del danno azionato dai ricorrenti riguarda la lesione di diritti riconosciuti come fondamentali dalla Costituzione per i quali vige il principio di uguaglianza tra italiani e stranieri, di cui all'art. 3 Cost., inderogabile dalla norma di legge ordinaria contenuta nell' art. 16 prel. c.c. (v. Corte cost. n. 54/1979).

I congiunti del terzo trasportato defunto hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Con specifico riferimento a tale voce di danno, deve preliminarmente evidenziarsi che la recente sentenza delle SS.UU. n. 26972/2008, nell'affrontare organicamente la materia del risarcimento dei danni alla persona, premesso che il danno non patrimoniale va considerato unitariamente come quello *“determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”* e, partendo dalla distinzione bipolare tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ha ribadito, con riferimento al secondo, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., risalente alle sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003.

Ha, quindi, affermato che la locuzione “danno morale” non individua un’autonoma sottocategoria di danno, ma si limita a descrivere, tra i vari possibili, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, a prescindere dalla transitorietà o meno della sua durata.

Le SS.UU., in ragione dell’ampiezza dell’accezione del danno non patrimoniale innovativamente configurata nella pronuncia in commento, hanno poi distinto l’ipotesi di ricorrenza di un reato (nella quale, data la scelta del legislatore cristallizzata nell’art. 185 c.p., è risarcibile “non solo il danno conseguente alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesioni di interessi inerenti la persona, anche se non presidiati da diritti costituzionali inviolabili”), dai casi in cui non vi sia reato né sussista una specifica determinazione legislativa ex art. 2059 limitando in tale ultimo caso la risarcibilità alla sola “*lesione di un diritto inviolabile della persona*” di rango costituzionale e puntualizzando che questa seconda ipotesi si realizza, ad esempio, nei casi di danno biologico (art. 32 Cost.) e di danno da perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con l’ulteriore precisazione che anche tali definizioni costituiscono null’altro che espressioni di sintesi, utili solo a fini descrittivi.

Tutto ciò considerato, le SS.UU. hanno esplicitamente negato possa assurgere a dignità di voce autonomamente risarcibile il cosiddetto danno esistenziale, poiché la tutela risarcitoria postula la sussistenza della “*lesione dell’interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l’invocabilità dell’art. 2059 c.c.*” ed hanno infine posto l’accento sulla necessità di evitare ogni duplicazione risarcitoria tra danno biologico e morale o tra quest’ultimo e quello da perdita del rapporto parentale, fermo restando che il giudice di merito,

se del caso applicando i sistemi tabellari normalmente in uso negli uffici giudiziari, *“dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”*.

Ciò detto in linea generale, nel caso di specie, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del decesso del congiunto dei ricorrenti consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale.

Per ciò che concerne la lesione del vincolo parentale, costituzionalmente garantito, i valori qui condivisi sono quelli ordinariamente riconosciuti dal Tribunale di Milano in caso di perdita di congiunto, con la precisazione che nella determinazione di tali importi deve tenersi in considerazione il fatto che i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente la sussistenza di un danno

non patrimoniale, limitandosi ad affermare che nella quantificazione della somma richiesta *“si è tenuto conto della particolare sofferenza provata dai congiunti del defunto A. per la giovane età, che all'epoca dell'incidente aveva 30 anni, per la sua morte violenta, per il grande vuoto che il suo prematuro decesso ha lasciato in tutta la sua famiglia e specialmente nei figli ancora minori”*. In altri termini, i ricorrenti hanno dedotto la sofferenza soggettiva derivante dal vuoto lasciato dalla perdita del congiunto senza fornire alcuna indicazione in ordine a tutte quelle ulteriori e specifiche circostanze che avrebbero consentito di procedere ad un giudizio di personalizzazione in relazione al caso concreto (i.e. intensità della relazione affettiva con la persona deceduta etc.), dovendosi anzi ritenere che in forza della distanza geografica che separava il defunto dai congiunti residenti in Perù i relativi rapporti dovessero essere limitati nel loro esplicitarsi.

Ciò premesso, posto che è astrattamente configurabile una ipotesi di reato, tenuto conto del principio sopra riportato di cui alle recenti sentenze delle Sezioni Unite in forza del quale occorre evitare duplicazioni tra il danno da sofferenza morale e quello da perdita del rapporto parentale, prese come riferimento le tabelle in essere presso il Tribunale di Milano, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in ordine alla assenza di elementi che consentirebbero di procedere ad una personalizzazione del danno in relazione al caso concreto, si stima equo liquidare al valore attuale il danno subito per la perdita del rapporto parentale nella misura di € 150.000,00 per ciascuno quanto ai genitori ed alla figlia e nella misura di € 22.000,00 per ciascuna delle sorelle (importi che già ricomprendono le somme liquidate a titolo di provvisoria).

Si precisa, inoltre, che è assolutamente priva di pregio l'eccezione delle compagnie assicuratrici convenute, che hanno affermato l'opportunità di parametrare la liquidazione del danno non patrimoniale alla realtà socio-economica del Paese di provenienza dei ricorrenti.

Infatti, parametrare la quantificazione del dolore per la morte di un familiare al diverso potere di acquisto della moneta liquidata equivarrebbe, in sostanza, a snaturare il fondamento del danno non patrimoniale, che ha la funzione peculiare di riparare, se ciò è possibile, un sentimento di vuoto e di angoscia e la perdita della relazione parentale.

Orbene, come tale sentimento non muta d'intensità a seconda delle condizioni economiche dei familiari del defunto, così la relativa quantificazione non può dipendere dalla maggiore o minore quantità di merci acquistabili, con lo stesso importo, in un luogo piuttosto che in un altro. Un tale criterio si rivelerebbe inoltre assai pericoloso, atteso che la possibilità di liquidare in modo diverso un danno uguale, solo perchè un danneggiato provenga da una realtà socio-economica disagiata ed un altro invece da una situazione di benessere, potrebbe

indurre a ritenere che il dolore patito dal primo sia inferiore a quello sofferto dal secondo, e, di conseguenza, che sia minore anche la responsabilità del danneggiante per la lesione di un bene fondamentale della persona, a fronte di un evento così grave quale è la morte di una persona.

S.I. e la relativa compagnia assicurativa B.A. nonché T.M. e G.A. in qualità di Impresa Designata dal Fondo Vittime per la Strada devono essere, quindi, condannati in via solidale tra loro al pagamento a favore dei congiunti della vittima delle somme come sopra determinate.

Venendo ora all'esame della domanda risarcitoria di S.I. si rileva quanto segue. Il C.T.U. nominato, dott. [...] (le cui conclusioni, in quanto frutto di indagini esaurienti e scvre da vizi logico – giuridici, devono essere condivise), ha accertato che, per effetto delle lesioni subite dall'infortunata (*“trauma cranico commotivo con piccoli focolai contusivi frontoparietali sx e con fulda di ematoma sub durale fronto-temporale bilaterale; paralisi del nervo abducente dx e sx – completamente regredita a sx e corretta chirurgicamente a dx – con persistenza di diplopia nello sguardo laterale verso sx; trauma toracico con fratture costali dx e pnx; frattura del terzo distale della diafisi dell'ulna dx – sintesi chirurgica – e della falange distale del III dito della mano dx; trauma addominale con contusione epatica”*), a carico della stessa sono derivate una inabilità temporanea totale di 28 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 30, nonché un danno biologico permanente quantificato nella misura del 15%.

Spetta, pertanto, alla ricorrente S.I. (in ragione di 1/3 stante il commentato concorso di colpa) il risarcimento del danno non patrimoniale, con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., comprensiva della sofferenza soggettiva cagionata dal reato di lesioni colpose, astrattamente ravvisabile nella specie.

Sulla scorta delle indicazioni peritali va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio, in via equitativa (tenuto conto della gravità delle lesioni, dei ricoveri ospedalieri, dell'entità dei postumi permanenti, di età, attività e condizioni sociali, nonché del grado ed intensità dell'afflizione psichica dovuta alle lesioni ed ai loro postumi permanenti) la complessiva somma di € 14.257,00 in moneta attuale (già tenuto conto del concorso di colpa nella misura di cui si è detto).

A tali voci occorre, poi, aggiungere le spese mediche documentale, ritenute dal C.T.U. congrue, che si liquidano, tenuto sempre conto del concorso di colpa, nella misura di € 342,00, così per un totale di € 14.599,00 (somma onnicomprensiva che già ricomprende gli importi di cui alla concessa provvisoria).

Deve, invece, rigettarsi la domanda di S.I. sia di personalizzazione del danno non patrimoniale atteso che parte ricorrente non ha dedotto né provato specifici elementi tali da comportare la richiesta personalizzazione dovendosi invece ritenere che la misura del danno biologico permanente, come quantificata dal C.T.U., già assorbe per l'intero il danno non patrimoniale e considerato che deve condividersi quanto accertato dal C.T.U. con motivazione esauriente, a cui si rinvia, circa la non influenza dei postumi permanenti sull'attività lavorativa della S..

Deve essere, parimenti, respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali relativi alla autovettura di proprietà della S., Ford Ka, coinvolta nel sinistro di cui è causa. Ed, infatti, se certamente la vettura ha subito un danneggiamento per effetto del sinistro come può evincersi dalla descrizione dello stato delle autovetture nel rapporto dei Carabinieri agli atti, tuttavia non è stata fornita in giudizio prova alcuna in ordine alla quantificazione del danno

stesso, dovendosi ritenere insufficiente il solo documento prodotto a tal fine volto a comprovare l'anno di immatricolazione del veicolo (doc. n. 8).

Deve, inoltre, escludersi che possa procedersi ad una liquidazione di tale voce di danno in via equitativa da parte del Giudice atteso che il potere discrezionale di determinare equitativamente la misura del danno subito da parte del Giudice sussiste solo se la precisa dimostrazione di questo da chi ne chiede il ristoro sia ostacolata da una rilevante difficoltà mentre non si può attribuire una somma di denaro a titolo di risarcimento di un danno la cui esistenza non sia stata provata in giudizio.

Dei danni subiti da S.I., quantificati nella complessiva misura di € 14.599,00 in moneta attuale, devono rispondere, in via solidale, T.M., T.A. ed A.G. in qualità di Impresa Designata del Fondo Vittime della Strada.

Venendo ora all'esame della domanda avanzata in via riconvenzionale da T.A. nei confronti di S.I. di risarcimento del danno non patrimoniale si rileva quanto segue.

Il C.T.U. designato ha accertato che per effetto delle lesioni subite dall'infortunato ("*trauma discorsivo rachide cervicale; contusioni abrase alle ginocchia*"), a carico di T.A. sono derivate una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 7, al 50% di giorni 7 ed al 25% di giorni 7, nonché lo 0,5% di danno biologico permanente.

Spetta pertanto a T.A. (in ragione dei 2/3 stante il concorso di colpa commentato) il risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., comprensiva della sofferenza soggettiva cagionata dal reato di lesioni colpose, astrattamente ravvisabile nella specie.

Sulla scorta delle indicazioni peritali va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio, in via equitativa (tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'entità

dei postumi permanenti, di età, attività e condizioni sociali, nonché del grado ed intensità dell'afflizione psichica dovuta alle lesioni ed ai loro postumi permanenti), tenuto conto che si verte in tema di c.d. micropermanenti ed applicando i parametri di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni ed il Decreto Ministeriale di attuazione in vigore, la somma complessiva di € 525,00 in moneta attuale (già tenuto conto del concorso di colpa nella misura di cui si è detto).

S.I. deve essere, pertanto, condannata al risarcimento dei danni a favore di T. A. nella predetta misura di € 525,00.

Quanto alla domanda di garanzia proposta da S.I. nei confronti della propria compagnia assicuratrice B.A. con riferimento alle somme a favore di T.A., detta domanda, la cui fondatezza non è mai stata contestata dalla terza chiamata predetta, merita di essere accolta con conseguente condanna della terza chiamata B.A. a manlevare la ricorrente S. di quanto la stessa deve pagare a

T.A. per capitale ed interessi in forza della presente sentenza.

Venendo all'esame della domanda in via riconvenzionale avanzata da T.M. nei confronti di S.I. di risarcimento dei danni riportati alla autovettura Opel Tigra coinvolta nel sinistro di proprietà dello stesso, tale domanda deve essere rigettata.

Anche in tal caso, infatti, se deve ritenersi che la Opel Tigra abbia riportato dei danni in conseguenza del sinistro come si evince dal rapporto dei Carabinieri agli atti, nessun elemento di prova tuttavia è stato fornito in ordine alla quantificazione del danno medesimo, né, per le ragioni sopra esposte, è possibile procedere ad una liquidazione equitativa da parte del Giudice.

Deve, da ultimo, essere esaminata la domanda di regresso spiegata dalle G.A., in qualità di Impresa Designata dal Fondo Vittime per la Strada ai sensi dell'art. 292 del D. Lgs. n. 209/2005.

Quanto ai presupposti di operatività della norma si rileva che deve ritenersi pacifico che, al momento del sinistro, il veicolo Opel Tigra, di proprietà di T.M. non era coperto da assicurazione. Tale circostanza, accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo nell'immediatezza del fatto (cfr. rapporto dei Carabinieri agli atti), è pacificamente ammessa dallo stesso T.M..

Pertanto, in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta G.A., quale Impresa Designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il convenuto T.M., ai sensi dell'art. 29 L. 990/69, deve essere condannato a pagare e tenere indenne la compagnia assicuratrice sopra indicata di quanto da questa corrisposto alle controparti.

Deve, da ultimo, evidenziarsi che gli importi liquidati come risarcimento del danno non patrimoniale, stante anche la data di aggiornamento delle tabelle utilizzate (2009), devono ritenersi espressi in valore attuale dimodoché il compendio risarcitorio va devalutato a ritroso fino al momento del fatto e gli interessi legali vanno calcolati sulle annualità via via rivalutate.

La rivalutazione monetaria e gli interessi spettano anche sugli anticipi per spese varie e decorrono dalla data dei singoli esborsi.

Detti accessori maturano sul capitale iniziale e poi sulle sole somme che residuano per effetto degli eventuali parziali pagamenti effettuati dalle compagnie convenute a favore delle controparti.

Dalla data della sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali.

Quanto alle spese di lite, atteso il principio della soccombenza, S.I., B.A., T.M. e A.G. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime per la Strada, in via tra loro solidale, devono essere condannati al pagamento a favore di M.O., J.S., A.C., L.O., K.A. delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

S.I. deve essere condannata al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, a favore di F.P.; in considerazione anche della soccombenza parziale tra S.I., B.A., T.A., T.M. e G. A. e della qualità delle parti medesime si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione tra loro delle spese di lite; per le stesse ragioni le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente ed in via solidale poste a carico di S.I., B.A., T.A., T.M. e G.A..

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni in via preliminare e pregiudiziale spiegate da B.A. in relazione alla domanda risarcitoria dei ricorrenti M.O., J.S., A.C., L.O., K.A.;
- 2) dichiara che il sinistro per cui è causata è stato determinato dalla responsabilità concorrente di S.I. e T.A. stimando la colpa di S.I. nella misura dei 2/3 e di T.A. nella misura di 1/3;
- 3) in accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni proposta da M.O., J.S., A.C., L.O., K.A., condanna S.I., B.A., T.M. e A.G. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di risarcimento danni a favore di:
 - M.O. dell'importo di € 22.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
 - J.S. dell'importo di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
 - A.C. dell'importo di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
 - L.O. dell'importo di € 22.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

- K.A. dell'importo di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

4) in parziale accoglimento della domanda della ricorrente S.I., tenuto conto del concorso di colpa della stessa ricorrente come sopra determinato, condanna T.A., T.M. e A.G. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime per la Strada, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di risarcimento danni a favore di S.I. della somma di € 14.599,00 in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

5) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da S.I. nei confronti di F.P.;

6) in parziale accoglimento della domanda in via riconvenzionale di T.A. nei confronti di S.I., tenuto conto del concorso di colpa del resistente T.A. come sopra determinato, condanna S.I. al pagamento a titolo di risarcimento danni a favore di T.A. della somma di € 525,00 in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

7) in accoglimento della domanda di garanzia proposta da S.I. contro la terza chiamata B.A., condanna la terza chiamata predetta a manlevare S.I. di quanto questi è tenuta a pagare al resistente T.A., per capitale, interessi e spese, in forza della presente sentenza;

8) rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale da T.M. nei confronti di S.I.;

9) dichiara T.M. tenuto a mantenere indenne A.G. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime per la Strada di quanto da questa corrisposto alle controparti a seguito della presente sentenza;

10) condanna S.I., B.A., T.M. e A.G. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di garanzia per le Vittime per la Strada, in via solidale, al pagamento delle spese di lite a favore di M.O., J.S., A.C., L.O., K.A. liquidate in

complessivi € 14.500,00 di cui € 10.000 per onorari ed € 4.500 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

11) condanna S.I. al pagamento delle spese di lite a favore di F.P. liquidate in complessivi € 4.500,00 di cui € 3.000,00 per onorari ed € 1.500,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

12) compensa le spese di lite nei rapporti tra S.I., B.A. T.A., T.M. e G.A. in qualità di Impresa Designata dal Fondo di garanzia per le Vittime per la Strada;

13) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, in via solidale a carico di S.I., B.A., T.A., T.M. e G.A..

Così è deciso in Mantova, 19.5.2010

II CASO.it